

Codice civile

(Termine di separazione nel diritto del divorzio)

Modifica del 19 dicembre 2003

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 29 aprile 2003¹;

visto il parere del Consiglio federale del 2 luglio 2003²,

decreta:

I

Il Codice civile³ è modificato come segue:

Art. 114

B. Divorzio
su azione di
un coniuge
I. Dopo la
sospensione
della vita
comune

Un coniuge può domandare il divorzio se al momento della liti-spendenza o il giorno della sostituzione della richiesta comune con un'azione unilaterale i coniugi vivono separati da almeno due anni.

Art. 115

II. Rottura
del vincolo
coniugale

Un coniuge può domandare il divorzio prima della scadenza del termine di due anni quando per motivi gravi che non gli sono imputabili non si possa ragionevolmente esigere da lui la continuazione dell'unione coniugale.

Titolo finale:

Dell'entrata in vigore e dell'applicazione del Codice civile

Capo primo:

Dell'applicazione del vecchio e del nuovo diritto

Art. 7c

3. Termine
di separazione
nei processi
di divorzio
pendenti

Nei processi di divorzio pendenti al momento dell'entrata in vigore della modifica del presente Codice del 19 dicembre 2003⁴ e che devono essere giudicati da un'istanza cantonale si applica il termine di separazione previsto dalla legge nuova.

1 FF 2003 3367

2 FF 2003 5066

3 RS 210

4 RU 2004 2161

II

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Entra in vigore il primo giorno del secondo mese dopo la scadenza del termine inutilizzato di referendum o accettata che sia in votazione popolare.

Consiglio nazionale, 19 dicembre 2003

Consiglio degli Stati, 19 dicembre 2003

Il presidente: Max Binder

Il presidente: Fritz Schiesser

Il segretario: Ueli Anliker

Il segretario: Christoph Lanz

Referendum inutilizzato ed entrata in vigore

¹ Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato l'8 aprile 2004.⁵

² Conformemente alla sua cifra II capoverso 2, la presente legge entra in vigore il 1° giugno 2004.

9 aprile 2004

Cancelleria federale

⁵ FF 2003 7101